



NUOVO REGOLAMENTO DEI CENTRI SOCIALI ANZIANI

ADOTTATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL _____ N. _____

COMUNE DI TERRACINA



INDICE

Art. 1 - Principi generali - Obiettivi del presente Regolamento

Art. 2 - Natura del Servizio

Art. 3 - Attività del centro anziani

Art. 4 - Utenti del centro

Art. 5 - APS (Associazione di Promozione Sociale)

Art. 6 – Requisiti dell’APS

Art. 7 - Individuazione del soggetto gestore

Art. 8 - Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

Art. 9 -Coordinamento Comunale dei Centri Anziani

Art. 10 - Impegni del Comune

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

Art. 12 –Disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID -19

Art. 13 - Norme finali



Art. 1 - Principi generali - Obiettivi del presente Regolamento

I Centri anziani sono previsti specificamente dall'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) che prevede che *“il centro anziani è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane che ne promuove la presenza attiva nel territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzione motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”*; li inserisce non solo tra i servizi pubblici del sistema, ma anche tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali declinati all'articolo 22 della citata legge regionale 11/2016.

L'obiettivo che si intende conseguire mediante l'adozione del Regolamento comunale per il funzionamento del Centro sociale anziani del Comune di Terracina, tenuto conto delle linee guida dettate dalla normativa regionale di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 452 dell'14.07.2020 e successive modifiche come da DGR n. 568 del 02/08/2021, riguarda principalmente tre aspetti prioritari:

1. la Mission: una definizione aggiornata e puntuale delle attività tipiche del Centro Anziani, aderenti al dettato della legge n. 11/2016, orientata all'invecchiamento attivo, al maggiore protagonismo degli anziani, alla urgente necessità di luoghi di aggregazione e contrasto alla solitudine, al fine di prevenire derive commerciali, a scapito di attività sociali;
2. la Governance: coniugare la natura di servizio pubblico con la previsione normativa della legge n. 11/2016, ovvero: *“Gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il Servizio Sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali”*.
3. La convenzione tra centro anziani e Comune di Terracina: la trasformazione in APS del Centro impone la individuazione della modalità convenzionale corretta tra il Comune e il Centro, sia in termini di procedura per il corretto affidamento della gestione, sia per il necessario sostegno strumentale e finanziario da assicurare al Centro.
- 4.



Art. 2 - Natura del Servizio

Il Centro Anziani di Terracina fa parte della rete dei servizi sociali territoriali la cui gestione è affidata - tramite la convenzione e nei limiti di questa - dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale (APS) che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle “Linee Guida regionali per i centri anziani del Lazio”; il servizio “Centro Anziani” rimane del tutto pubblico, ed il Comune ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie.

Il Servizio viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Art. 3 - Attività del centro anziani

Le attività ivi espletate:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- sono incentrate in generale all’aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.



Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, in particolare:

- a. attività ricreativo-culturali;
 - b. promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con l'Ente locali e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
 - c. attività ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
 - d. attività di scambio culturale e intergenerazionale;
 - e. attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
 - f. attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
- opportuno che attraverso queste attività il Centro sociale Anziani di Terracina, oltre a svolgere una funzione aggregativa, valorizzi la persona anziana come cittadino attivo, attraverso attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

Art. 4 - Utenti del centro

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e integrazione con i servizi territoriali. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l' articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.



Art. 5 – APS (Associazione di Promozione Sociale)

APS (Associazione di Promozione Sociale) è un Ente del Terzo Settore, costituita nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. “Codice del Terzo Settore”, in particolare del suo Titolo V, Capo II “delle associazioni di promozione sociale” che gestisce i Centri Sociali Anziani del Comune di Terracina già istituiti con delibera di Consiglio Comunale n. 423 del 04/05/1987 e successiva deliberazione di Giunta Comunale n.979 dell'11/08/1995 che hanno sede legale nel Comune di Terracina, le cui sedi attuali sono individuate nei locali comunali siti in Viale Europa s.n.c. ex Villa Tomassini per il Centro Sociale “Gli Anziani”, Corso Anita Garibaldi, 60 per il Centro Sociale “Centro Storico” e P.zza IV Novembre n.1 per il Centro Sociale “Borgo Hermada”.

L'Associazione non persegue fini di lucro, ed esercita in via esclusiva l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) del DLGS 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 328/2000 in particolare attraverso la gestione di un centro sociale per anziani pubblico.

Art. 6 – Requisiti dell'APS (Associazione di Promozione Sociale)

Il presente articolo individua i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione.

Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la coerenza.

In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione del Centri Anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a. Dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n. 11/2016 e sopra richiamate;



- b. dovranno prevedere gli organi previsti dalle citate linee guida regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- b. dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

Art. 7 - Individuazione del soggetto gestore

L'affidamento della gestione del Centro all'APS (Associazione di Promozione Sociale), da parte del Comune, avverrà in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che *“Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”*. L'Amministrazione stipulerà con l'Associazione di promozione sociale apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 28, comma 2 della legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11. A tal fine il Comune concede, in comodato d'uso gratuito, i locali e gli annessi spazi esterni di pertinenza, gli impianti e le attrezzature ivi esistenti all'APS che svolgerà un'azione sussidiaria rispetto all'amministrazione comunale

La convenzione dovrà prevedere: Compiti dell'APS, Orari e calendario di apertura del centro anziani; Impegni del Comune; Impegni dell'APS e divieti; la disciplina del “Punto ristoro”; Oneri assicurativi e responsabilità; Adempimenti contabili; Vincoli sull'utilizzo degli immobili; Durata della convenzione.

Art. 8 - Previsioni statutarie obbligatorie delle Associazioni di gestione

L'istituzione dell'APS avverrà tramite l'adozione di apposito Statuto conforme alla legge regionale del Lazio 11/2016 e a quanto disciplinato dalla DGR del Lazio e deve garantire i seguenti due requisiti, che dovranno essere presenti nello Statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come Centro Anziani: il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.



- b. garanzia della territorialità del Centro: oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio Comunale.
- c. Si può essere associati contestualmente a più di una APS affidataria della gestione del Centro Anziani.

L'APS ispira la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

- a. L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
 - 1. Assemblea dei soci;
 - 2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
 - 3. un Presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
 - 4. Un Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 - 5. Un segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.
 - 6. Un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30. del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
 - 7. Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017, la APS dovrà nominare anche un revisore legale dei conti.
- a. La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune nella convenzione raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.
- b. L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:



- a. Modalità di elezione degli organi;
- b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci; e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- f. Modalità di relazione del Centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

Art. 9 – Coordinamento Comunale dei Centri Anziani

Viene istituito un Coordinamento Comunale dei Centri Anziani, con i seguenti obiettivi:

- Favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;
- Promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- Monitorare l'attuazione del Regolamento e delle linee guida regionali sul territorio comunale;

Al Coordinamento comunale partecipano:

- L'Assessore alle Politiche sociali che lo preside;
- Il Dirigente dell'Area Servizi Sociali , con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- I Presidenti delle APS, titolari di affidamento della gestione dei Centri Comunali;
- Rappresentanti delle oo.ss. di pensionati maggiormente rappresentative.

Il Coordinamento Comunale esprime una propria rappresentanza presso il Coordinamento distrettuale previsto dalle linee guida regionali.



Art. 10 - Impegni del Comune

Il Comune sostiene il Centro Anziani:

- a. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione.
- b. Garantendo le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro.
- c. Riconoscendo un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per il suo funzionamento e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del Centro.

Il rapporto tra Comune di Terracina e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni e stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale.

Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni

Il Centro Anziani di Terracina impronta la propria attività alla massima apertura e collaborazione con la comunità di riferimento. Assume particolare rilievo ed importanza, in questo senso:

- a. Il rapporto con il volontariato attivo, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- b. Il rapporto con il sindacato: il Centro Anziani ha l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine il Centro valorizza, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;



- c. Il rapporto di rete dei centri: il Centro partecipa alle iniziative del distretto e della Regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita del medesimo, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.
- d. Laicità ed autonomia: il centro è aconfessionale e apolitico. Può promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Art. 12 –Disposizioni di sicurezza contro la diffusione del contagio COVID -19

In fase di prima applicazione, nel perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare gli utenti dei Centri anziani e i loro nuclei familiari da rischi di contagio, dovranno essere applicate tutte le misure disposte per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Pertanto, le attività dei centri anziani dovranno svolgersi nel rispetto delle generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti, al distanziamento fisico e all'espletamento del ciclo vaccinale per la prevenzione dell'insorgenza dell'infezione da COVID-19, nonché di quelle specificamente definite per i centri anziani nell'ambito del documento denominato "Piano territoriale regionale – Giugno 2021", approvato con determinazione n. G07347 del 16 giugno 2021, che ha disposto, tra l'altro, specifiche misure in ordine alla riapertura dei Centri anziani, far data dal 1° luglio 2021.

Art. 13 - Norme finali

- 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento comunale, si fa riferimento alle disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e della D.G.R. del 14.07.2020 n.452 di approvazione delle "Linee Guida Regionali per i centri anziani del Lazio" e successive modifiche come da DGR n. 568 del 02/08/2021 e alle norme ivi richiamate e di ogni altra ulteriore disposizione valevole nel periodo di riferimento.



Il presente regolamento comunale annulla e sostituisce tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia dai Centri Sociali per anziani del territorio del Comune di Terracina. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.